



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 22.06.2011

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Marano Vicentino, nel rispetto delle finalità sancite dallo Statuto Comunale riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della Comunità dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.

Art. 2 Istituzione dell'albo

1. È istituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro e/o finalità politica di partito.
2. L'Albo è suddiviso nei seguenti settori di attività:
 - area culturale ed educativa
 - area assistenza e sicurezza sociale, volontariato e impegno civile
 - area attività sportive
 - area ricreativa e tempo libero
 - area sviluppo economico
 - area ambiente

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:
 - a) dimostrino di avere svolto la loro attività sul territorio nell'anno solare precedente;
 - b) essere in regola con la tenuta degli atti contabili;
 - c) siano in possesso di atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'assenza di finalità di lucro, democraticità ed elettività delle cariche sociali, criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti;
 - d) dimostrino il reimpiego degli eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione ed il perseguimento di finalità di interesse generale;
 - e) si impegnino a comunicare al Sindaco, entro 30 giorni, l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/ documentate ai sensi del presente articolo.
2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. La Giunta Comunale si riserva di consentire l'iscrizione di associazioni all'Albo, in via del tutto eccezionale e per motivi legati alla vita e alla storia dell'associazione, alla sua rilevanza anche al di fuori del territorio locale per motivi di ordine culturale e sociale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1. In tale ultima ipotesi, le articolazioni organizzative con sede nel comune di associazioni di livello sovracomunale dovranno produrre la documentazione di cui al comma 1 riferita esclusivamente all'ambito comunale di Marano Vicentino così come

anche i gruppi di cittadini aderenti alle stesse associazioni di livello sovra comunale. Per questi ultimi gruppi si prescrive che il rappresentante locale dell'associazione deve essere residente in Marano Vicentino e che per sede sociale va inteso il recapito nel comune di quest'ultimo.

Art. 4 **Modalità di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione è presentata su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a) Statuto
 - b) Atto Costitutivo;
 - c) Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - d) Dichiarazione del rappresentante circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente;
 - e) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente
 - f) Programma delle attività previste per l'anno per cui si richiede l'iscrizione.
2. Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, tramite specifica dichiarazione, le Associazioni che nell'anno precedente non abbiano registrato movimenti economici.
3. La richiesta di iscrizione all'albo delle associazioni deve avvenire entro il 31/12 di ogni anno. Le domande prevenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
4. Le eventuali modifiche dello Statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
5. Nel presente anno per l'applicazione del regolamento e l'approvazione dell'albo delle associazioni si ritengono valide le domande già presentate chiedendo dove necessario le eventuali integrazioni di dichiarazioni o documenti mancanti a norma dell'art. 3 e 4 del presente regolamento che solo per l'anno 2011 dovranno pervenire entro il 15/06/2011. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Art. 5 **Elenco associazioni iscritte**

1. La Giunta delibera con cadenza annuale l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale e inserimento nel sito internet del Comune.
2. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al Settore Affari Generali, Servizi Finanziari, Commercio – Uff. Urp, che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione e agli aggiornamenti dei dati e redige la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'esistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, anche richiedendo dichiarazioni integrative.

Art. 6 **Revisione dell'Albo**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo a partire dall'entrata in

vigore del presente Regolamento, in previsione della quale le Associazioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al Sindaco la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione da parte del Presidente con la quale si attesti che lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo, l'elenco di coloro che ricoprono cariche associative, il numero e la residenza dei soci sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) un programma sulle attività ed iniziative per l'anno di cui si chiede la conferma di iscrizione
- d) l'eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa per il sito internet di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7 Cancellazione dall'Albo

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti, con le modalità ed entro il termine specificati all'art. 6, comporta la cancellazione dall'Albo che viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione.
2. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta cancellazione giurisprudenziale nei termini di legge

Art. 8 Vantaggi

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale:
 - a) per accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature Comunali;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale
 - e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal comma 1 è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Art. 9 Pubblicità

1. L'Albo delle associazioni è pubblicato all'Albo Pretorio on line con i provvedimenti che lo approva e viene adeguatamente pubblicizzato inserendo l'elenco delle associazioni che lo compongono all'interno di un apposito spazio del sito internet.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione dopo l'esecutività della delibera di approvazione (art.10 Preleggi al C.C.).